

FINANZIAMENTO/CONTRIBUZIONE

1. Per i lavoratori aderenti iscritti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 a forme pensionistiche complementari risultanti già istituite alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992 (c.d. "vecchi iscritti") la contribuzione, commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell'Azienda, non può essere inferiore:

- a carico del lavoratore aderente, allo 0,5%;
- a carico dell'Azienda, al 5,5%.

2. Per gli altri lavoratori aderenti (c.d. "nuovi iscritti") la contribuzione, commisurata alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell'Azienda, non può essere inferiore:

- a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;
- a carico dell'Azienda: al 2,5% per gli aderenti con rapporto di lavoro a tempo determinato; al 6% per gli altri lavoratori aderenti di cui al presente punto 2.

3. Il lavoratore aderente ha facoltà di aumentare la contribuzione a proprio carico di cui ai punti 1 e 2, in quanto effettuata per il tramite dell'Azienda, per valori incrementali pari, rispettivamente, a mezzo punto percentuale sino alla misura del 14% e ad un punto percentuale oltre tale misura.

4. Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore aderente venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'Azienda, a fronte del periodo pregresso compreso fra la data dalla quale si considera retroattivamente decorrere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la data di trasformazione del rapporto stesso, versa, non oltre il secondo periodo di paga successivo a quest'ultima data, una contribuzione pari alla differenza fra le due misure percentuali di cui al secondo alinea del punto 2, commisurata alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR, relativa al detto periodo pregresso.

5. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione, la contribuzione di cui ai punti 1 e 2 a carico del lavoratore aderente e dell'Azienda è sospesa sino al termine del periodo di sospensione. Il lavoratore aderente potrà comunque proseguire volontariamente la

ALLEGATO B

contribuzione al Fondo secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Fondo riportato nella Nota informativa.

6. Il lavoratore aderente, nei casi in cui la legge consenta il conferimento non integrale del TFR maturando, ha facoltà di destinare al finanziamento della propria posizione una quota del TFR maturando, pari al 25%, al 50% od al 75%, fatte salve le diverse misure di contribuzione in essere al 30 giugno 2007.

7. Le facoltà di cui ai punti 3 e 6 vanno esercitate, anche in via di modifica di disposizioni precedenti - fatte salve le disposizioni di legge relative alla immodificabilità in diminuzione della quota del TFR maturando conferita - con comunicazione scritta da inoltrare, per il tramite della Direzione della struttura di appartenenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno con effetto dal primo periodo di paga dell'anno successivo, ovvero con effetto dal primo periodo di paga successivo alla comunicazione stessa in caso di adesione in corso d'anno.

8. L'Azienda provvede a trattenere gli importi della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti all'atto del pagamento della retribuzione ed a versarli con pari valuta alla forma pensionistica unitamente a quelli a proprio carico. Il TFR maturando viene versato mensilmente.

9. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 252/2005, il lavoratore aderente ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e del contributo a carico della Azienda, nei limiti e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

10. Le modalità e la misura minima della contribuzione versata dall'aderente direttamente al Fondo Pensione nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico, saranno definite dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa. Il lavoratore interessato potrà comunicare all'Azienda entro il 30 novembre di ciascun anno l'ammontare complessivo della contribuzione relativa all'anno in corso comprensiva del versamento da effettuarsi nel mese di dicembre, al fine di beneficiare della relativa deduzione fiscale in occasione del conguaglio di fine anno effettuato dal datore di lavoro.